





NEL PANORAMA EUROPEO

Prima la giurisprudenza europea, poi la Commissione Europea con la DIRETTIVA EUROPEA 98/2008/CE introducono il concetto di sottoprodotto.

A seguire è con la Direttiva 2018/851/UE che l'Europa si avvia con forza nel riconoscere le opportunità che i sottoprodotti possono avere come uno dei pilastri dell'Economia Circolare.

Storia dei Sottoprodotti

In ITALIA

la Direttiva 98/2008/CE viene recepita attraverso il D.lgs. 205/2010 all'art. 184-bis troviamo la definizione.

Anche se già nel D.lgs. 152/06 all'art. 183 lettera n) [definizioni] prima e successivamente con le modifiche introdotte dal Decreto 4/2008 art. 183 lettera q) troviamo traccia di tale concetto.

Concetto rigido che viene reso più flessibile con il D.lgs. 205/2010.

In settembre 2020 viene recepita anche in Italia la nuova Direttiva attraverso il D.lgs. 116/2020.

ecocamere

Commissione delle Comunità Europee



Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo
del 21/02/2007


Sono linee guida che si pongono come obiettivo quello di fornire:

alle autorità competenti alcuni orientamenti che permettano loro di stabilire, **caso per caso**, se determinati materiali costituiscano rifiuti

agli operatori economici **sul modo** in cui tali decisioni sono adottate

Vuole contribuire ad **armonizzare** l'interpretazione della legislazione in materia di rifiuti nell'Unione Europea

ecocamere



Sottoprodotto Normativa

Art. 183, comma 1, lett. qq), D.lgs. 152/2006 -> “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’art. 184-bis, c. 1, e che rispetta i criteri stabiliti in base all’art. 184-bis, c. 2

Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 - Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti

Circolare MinAmbiente 30/5/2017 per l’applicazione del DM 264/2016

Un particolare sottoprodotto → **Dpr 13 giugno 2017, n. 120** - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164. (art. 4)

ecocamere

Condizioni di Sottoprodotto



Qualsiasi sostanza od oggetto che:

- soddisfa **tutte** le **condizioni** di cui all'articolo 184-bis, comma 1,
- rispetta i **criteri** stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
 c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Possono essere adottate misure per stabilire **criteri qualitativi o quantitativi** da soddisfare affinché **specifiche tipologie di sostanze o oggetti** siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e dalla salute umana, **favorendo l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturali dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale.**

All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.



Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010

ecocamere

Condizioni di Sottoprodotto



condizioni: **ESAUSTIVE e CUMULATIVE** -> quindi compresenza delle stesse.

E' un regime gestionale con condizioni di favore per il produttore -> quindi l'onere per dimostrare la sussistenza delle condizioni è a carico di colui che effettua la scelta (Cass. Pen., Sez. III, n. 9941 del 10/03/2016).

oo

.... Questa Corte ha in più occasioni affermato che, presentando la **disciplina relativa ai sottoprodotti carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria in materia di rifiuti**, l'onere della prova circa la sussistenza dei presupposti e degli specifici adempimenti richiesti per la riconducibilità del materiale nel novero dei "sottoprodotti" **deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione** (da ultimo, Sez. 3, n. 333028 del 01/07/2015, Giulivi, Rv. 264203; Sez. 3, n. 17453 del 17/4/2012, Buse, Rv. 252385; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, non massimata; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504), **la mancanza di tale prova comportando che i materiali in oggetto, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, debbano essere considerati, comunque, come cose di cui il detentore ha l'intenzione di disfarsi** (Sez. 3, n. 29084 del 14/5/2015, Favazzo e altro, Rv.264121)....

ecocamere



Condizioni di Sottoprodotto

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un **processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto.

È considerato prodotto ogni sostanza od oggetto che è ottenuto deliberatamente Una modifica del processo porta a produrre un materiale (Circolare esplicativa)

Sono necessarie le informazioni relative all'attività/impianto che producono il residuo

A partire da una sentenza della Corte Costituzionale del 2008 n 41839 e a seguire la definizione del sottoprodotto introdotta dal D.lgs. 205/2010 il processo produttivo che può generare il sottoprodotto non deve necessariamente essere quello industriale, **ma anche da una produzione durante lo svolgimento di un servizio.**

ecocamere



Condizioni di Sottoprodotto

b) è certo che la sostanza o l'oggetto **sarà utilizzato**, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.

Sono necessarie le informazioni relative alla destinazione del residuo, tempi e modi del deposito intermedio, della movimentazione.

Queste informazioni disegnano il SISTEMA DI GESTIONE, un MODELLO ORGANIZZATIVO

Effettivamente riutilizzato, senza garanzia di riutilizzo, ma solo con l'intento, si rientra nel rifiuto. Quindi riutilizzo deve essere: certo, obiettivo, univoco...

Certezza che deve essere dimostrata dal momento della produzione del residuo fino al momento del suo impiego. E' la Circolare che sottolinea come la qualifica di sottoprodotto non si possa acquisire in un tempo successivo alla generazione dello stesso [sentenza Cass. Pen n. 20886/2013]

ecocamere

Condizioni
di
Sottoprodotto



Certeza del riutilizzo

il Regolamento prevede a **livello generale** che:

- il requisito della certezza dell'utilizzo deve essere **dimostrato dal momento della produzione del residuo, fino al momento del suo impiego**
- a tale scopo il produttore e l'utilizzatore (ciascuno per la propria competenza) devono adottare **regole di natura organizzativa e gestionale (anche per le fasi di deposito e trasporto)** che consentano di identificare in ogni fase il sottoprodotto e di utilizzarlo effettivamente
- qualora, nell'ambito della gestione dei residui sia accertata **l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi**, trova applicazione la normativa in materia di rifiuti. (Art. 5 c. 1)



Art. 5 DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3

→
ecocamere

Condizioni
di
Sottoprodotto



Certeza dell'utilizzo nello stesso ciclo produttivo o in altro ciclo produttivo

a) se l'**utilizzo** del residuo avviene **nel medesimo ciclo produttivo** che lo ha originato (Art. 5, comma 2), la certezza dell'utilizzo può essere dimostrata attraverso:

- le modalità organizzative del ciclo di produzione,
- le caratteristiche o la documentazione relative alle attività dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione,

attestando in particolare la congruità tra la tipologia, la quantità e la qualità dei residui da impiegare e l'utilizzo previsto per gli stessi.

Art. 5 DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3

→
ecocamere



Condizioni di Sottoprodotto

Certeza dell'utilizzo nello stesso ciclo produttivo o in altro ciclo produttivo

Art. 5 DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3

b) se l'utilizzo del residuo avviene in un ciclo di produzione diverso da quello da cui è originato (Art. 5, comma 3), è necessario dimostrare che *l'attività o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia **individuato o individuabile** già al momento della produzione dello stesso* (presupposto introdotto dal Regolamento).

Per la dimostrazione di tale presupposto è possibile avvalersi di → **rapporti o impegni contrattuali** (Art. 5, comma 4) tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori che riportino le seguenti informazioni:

- **caratteristiche tecniche e modalità di utilizzo dei sottoprodotti;**
- **condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo.**

Scheda tecnica
identificativa del
sottoprodotto è uno
strumento



La Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo riportava una nota interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti [febbraio 2007]

ecocamere



Condizioni di Sottoprodotto

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente **senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.**

Il D.lgs. 152/06 definisce all'Art. 183, s) definisce "trattamento" come: operazione di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento

Non può essere prevista nessuna delle *operazioni che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità*, ossia le *caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede*, operazioni che si rendano necessarie per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo.

La Commissione Europea si è espressa con una Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti" nel 2007:

- la catena del valore di un sottoprodotto prevede spesso una serie di operazioni necessarie per poter rendere il materiale riutilizzabile: **dopo la produzione, infatti, esso può essere lavato, seccato, raffinato o omogeneizzato, lo si può dotare di caratteristiche particolari o aggiungervi altre sostanze necessarie al riutilizzo, può essere oggetto di controlli di qualità ecc..** La stessa Commissione precisa, inoltre, **che alcune operazioni possono essere condotte nel luogo di produzione del fabbricante, altre presso l'utilizzatore successivo, altre ancora da intermediari.**

Possiamo dedurre che i trattamenti da ricomprendere nella normale pratica industriale siano trattamenti / interventi che non vadano a modificare le caratteristiche merceologiche ed ambientali del residuo, ed ancora, possano essere trattamenti ed interventi posti anche su quanto di vuole sostituire (materia prima).

Sono necessarie le informazioni relative ai trattamenti necessari per rendere fattibile l'utilizzo.

ecocamere

Condizioni di Sottoprodotto



d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Sulla base delle informazioni rese sulle caratteristiche del residuo deve essere cercata la conformità tecnica rispetto all'impiego pensato in assenza e in presenza di norme di settore.

Possiamo affermare che:

- * Il contenuto di un prodotto è chiaro, determinato e controllato;
- * La composizione di un rifiuto è molto più incerta, spesso la presenza di sostanze e preparati possono portare a reazioni che non sempre ci sono di immediata conoscenza.

ecocamere

OGGETTO



Il Regolamento

definisce → alcune modalità con le quali si può dimostrare che un residuo, prodotto in un determinato ciclo produttivo, è un sottoprodotto e non un rifiuto, in quanto sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'art. 184-bis del D.lgs. 152/06. ° ° °

che cosa non è → non innova la disciplina generale del settore, non fornisce un elenco di materiali che possono considerarsi sottoprodotti, né un elenco di trattamenti possibili.

che cosa è → uno strumento messo a disposizione di enti/imprese interessati a qualificare il loro residuo come sottoprodotto, ma anche agli organi di controllo /amministrazioni per verificarne la sussistenza dei requisiti.

 Art.1 DM 264/2016

ecocamere



OGGETTO

Contiene

1) alcune regole generali che consentono di dimostrare che il residuo è destinato ad utilizzo certo e diretto, senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e viene gestito correttamente nelle fasi di deposito e di movimentazione.

2) alcuni adempimenti di natura formale, quali l'iscrizione da parte del produttore e dell'utilizzatore in un apposito elenco pubblico e la tenuta ed esibizione, a richiesta dell'autorità di controllo, della documentazione prevista dal regolamento stesso.

3) riporta nell'allegato 1 l'elencazione di alcuni residui di produzione (**biomasse residuali destinate alla produzione energetica**) che, nel rispetto delle condizioni indicate dal Regolamento, possono essere qualificati come sottoprodotti. Per ciascuno di questi indica:

le norme che ne regolamentano l'utilizzo e le operazioni e attività che possono essere considerate normale pratica industriale.

 Art.1 DM 264/2016

ecocamere



DEFINIZIONI

Fatte salve le definizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria vigenti, vanno considerate anche le definizioni contenute nel DM stesso ->

- a) **prodotto**: ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi è possibile identificare uno o più prodotti primari;
- b) **residuo di produzione (di seguito "residuo")**: ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto;
- c) **sottoprodotto**: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 184-bis del D.lgs. 152/06.

 Art.2 DM 264/2016

ecocamere



AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regolamento si rivolge a tutti i **settori produttivi** da cui si originano residui che possono essere qualificati sottoprodotti, quindi **non solo ai settori interessati dalla produzione dei materiali indicati nell'allegato 1 (biomasse)**.

Il provvedimento NON si applica:

- ai prodotti
- alle sostanze e materiali esclusi dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art. 185 D.lgs. 152/2016 [tra cui gli sfalci, potature... art. 185 c.1 lett. f)]
- ai residui derivanti da attività di consumo (quindi da attività diverse dalla produzione)

Restano **ferme le disposizioni specifiche** adottate per la gestione di specifiche tipologie di residui, es. le terre e rocce da scavo.



Art.3 DM 264/2016

ecocamere



PRINCIPI GENERALI

I requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti

✓ **sono valutati ed accertati** alla luce del complesso delle circostanze ^{****}

✓ **devono essere soddisfatti** in tutte le fasi della gestione dei residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in uno successivo.



Art.1, comma 2 DM 264/2016

La documentazione predisposta a supporto della certezza dell'utilizzo **deve essere conservata per 3 anni e resa disponibile all'autorità di controllo**.





Art.4, comma 4 DM 264/2016

Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora, in considerazione delle modalità di deposito o di gestione dei materiali o delle sostanze, siano accertati l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi.



Art.5, comma 1 DM 264/2016

ecocamere

Scopo del decreto

**Circ. MinAmb 30/5/2017
per l'applicazione
del DM 264/2016**

**Paragrafo 2 e 3
Allegato tec. giuridico**


- le modalità di prova **non sono esclusive**
- è lasciata all'operatore la possibilità di scegliere ***i mezzi di prova*** in autonomia, nonché ***la libertà di dimostrare la sussistenza dei requisiti con ogni mezzo***, anche mantenendo sistemi e procedure aziendali adottati prima dell'entrata in vigore del decreto (organizzazione) ° ° ° °
- è escluso che l'utilizzazione degli strumenti disciplinati dal decreto possa in alcun modo essere considerata **condizione necessaria** per il legittimo svolgimento di una attività di gestione di sottoprodotti.

Nessun atto abilitativo potrà mai richiedere l'obbligatoria adesione alle procedure e agli strumenti disciplinati dal Regolamento.

Effetti giuridici

Come esplicitamente previsto rimane inalterata la possibilità di utilizzare mezzi e modalità di prova diverse da quelli indicati.

Il decreto è **vincolante** dove contiene elementi di chiarimento sull'applicazione delle disposizioni normative vigenti, nonché quando prevede specifiche norme di settore.





Strumenti / Elementi caratterizzanti

Schede tecniche
Documentazione contrattuale
Deposito Intermedio
Dichiarazione di Conformità
Trasporto

Iscrizione al registro sottoprodotti -> www.elencosottoprodotti.it

DM 264/2016





SCHEDA TECNICA

Art. 5, c. 5, 6 DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3

In mancanza della documentazione contrattuale o insufficienza della stessa la certezza dell'utilizzo è dimostrata con la compilazione della **scheda tecnica identificativa del sottoprodotto**.

La scheda riporta le informazioni indicate nel modello riportato **nell'allegato 2** al decreto e deve identificare:

- l'impianto di produzione;
- le caratteristiche del sottoprodotto, comprese quelle relative alla conformità al processo di destinazione e allo specifico impiego cui è destinato (Art. 7 c 1)
- l'impianto o l'attività di destinazione;
- le modalità di gestione (modalità di raccolta, modalità e tempistiche di deposito e modalità di trasporto fino all'impiego definitivo).

ecocamere



SCHEDA TECNICA

Art. 5, c. 5, 6 DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3

Così come per altri strumenti indicati dal decreto, la **compilazione della scheda tecnica non è obbligatoria, ma rappresenta un elemento di ausilio sotto il profilo probatorio** per coloro che intendano avvalersi delle procedure previste dal Regolamento.

In particolare:

è esclusa l'ipotesi di un deposito a tempo indeterminato del materiale,

il tempo del deposito rappresenta un elemento di notevole importanza nella valutazione.

- Pare opportuno che l'operatore – **nei casi in cui organizzi un tempo di deposito del residuo non breve – abbia cura di predisporre ulteriori elementi probatori.**

A questo fine, potrà utilizzare la scheda tecnica riempiendo adeguatamente il campo «**Conformità del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto**», nonché i campi «**Modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto**» e «**Tempo massimo previsto per il deposito a partire dalla produzione fino all'impiego definitivo**».

- Potrebbe verificarsi il caso in cui, **al momento della produzione del residuo, non sia ancora immediatamente noto il soggetto responsabile dell'impiego dello stesso.**

In questa circostanza, è consigliato di **indicare con esattezza anche i tempi e le modalità di deposito**, nelle more dell'utilizzo.

Dovranno essere inserite le informazioni relative all'attività o al settore di destinazione, considerate le specifiche tecniche del residuo che lo rendono idoneo a determinati utilizzi.

ecocamere



Nell'ipotesi in cui un operatore intenda avvalersi delle schede tecniche a supporto della qualifica come sottoprodotto di un residuo, è necessario procedere alla loro vidimazione presso la CCIAA competente, con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico di cui all'art. 190 D.lgs. 152/2006

SCHEDA TECNICA

Art. 5, c. 5, 6 DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3

La scheda tecnica deve:

- essere **numerata, vidimata e gestita** secondo le modalità fissate dalla **normativa sui registri IVA**. **La vidimazione**, posta in capo alle Camere di Commercio territorialmente competenti, **verrà effettuata con le stesse modalità adottate per i registri di carico e scarico**.
- deve essere **rielaborata in caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione** del sottoprodotto che comportano variazioni delle informazioni indicate.

ecocamere

allegato 2



SCHEDA TECNICA

(rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

.....

Numero di riferimento

Data di emissione

Anagrafica del produttore

Impianto di produzione

Informazioni sul sottoprodotto

Destinazione del sottoprodotto

Tempi e modalità di deposito e movimentazione

Organizzazione e continuità del sistema di gestione

Luogo e data (gg/mm/aaaa)

Sottoscrizione

ecocamere


SCHEDA TECNICA dettaglio

Numero di riferimento
Data di emissione
Anagrafica del produttore (denominazione, C.F./P.IVA, sede legale)
Impianto di produzione

- Indirizzo
- Autorizzazione / Ente rilasciante Data di rilascio
- * Descrizione e caratteristiche del processo di produzione
- * Indicazione dei materiali in uscita dal processo di produzione (prodotti, residui e rifiuti)

Informazioni sul sottoprodotto

- * Tipologia e caratteristiche del sottoprodotto e modalità di produzione
- * Conformità del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto



vanno compilati prima della vidimazione, mentre tutti gli altri a seguire

* vanno compilati in modo congruo/soddisfacente/chiaro fin da subito (circ. 2017)

Destinazione del sottoprodotto


- * Tipologia di attività o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il residuo
- Impianto o attività o di destinazione
- Riferimenti di eventuali intermediari


Tempi e modalità di deposito e movimentazione


- * Modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto
- * Indicazione del luogo e delle caratteristiche del deposito e di eventuali depositi intermedi
- * Tempo massimo previsto per il deposito a partire dalla produzione fino all'impiego definitivo
- Modalità di trasporto

Organizzazione e continuità del sistema di gestione

- * Descrizione delle tempistiche e delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto.








In caso di **cessione del sottoprodotto**, la conformità a quanto indicato nella scheda tecnica è oggetto di una **apposita dichiarazione**, sottoscritta in base al modello di cui **all'allegato 2**.

Come la scheda tecnica, tale dichiarazione **deve essere rielaborata** in caso di modifiche sostanziali del ciclo produttivo o della destinazione che comportino la necessità di modificare le dichiarazioni rese.

La Circolare , con riferimento alla **dichiarazione di conformità evidenzia** come questa debba essere compilata in caso di cessione del sottoprodotto per **assicurare la conformità** dello stesso ai requisiti richiesti dalla legge ed alla scheda tecnica, della quale è necessario indicare gli estremi di riferimento.

Dichiarazione di conformità

DM 264/2016 Art. 7, c.2
 Circ. MinAmb 30/5/2017



allegato 2



Dichiarazione di conformità

- Esatta ed univoca denominazione del sottoprodotto
- Tipologia del sottoprodotto e descrizione
- Indicazione della tipologia di attività o impianti idonei ad utilizzare il residuo
- Eventuali riferimenti normativi che disciplinano le caratteristiche di impiego del sottoprodotto
- Dichiarazione che il residuo è conforme alla scheda tecnica
- **Luogo e data (gg/mm/aaaa)**
- **Sottoscrizione**

ecocamere

Elenco sottoprodotti www.elencosottoprodotti.it



Il produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1.



Art. 4 DM 264/2016

1. **Le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco** in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.
2. **Nell'elenco è indicata**, all'atto dell'iscrizione, oltre alle generalità e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività.
3. **L'elenco è pubblico ed è consultabile** su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato.



Art. 10 DM 264/2016

ecocamere

Elenco sottoprodotti www.elencosottoprodotti.it



Principi

L'istituzione dell'elenco **non rappresenta** un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.

L'iscrizione nell'elenco del produttore o dell'utilizzatore:

- **non qualifica un residuo come sottoprodotto e**
- **la mancata iscrizione non comporta l'immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti.**

Finalità

L'obiettivo previsto dal Regolamento è quello **di creare un contenitore delle generalità degli operatori** interessati a cedere o acquistare residui produttivi da impiegare, utilmente e legalmente, nell'ambito della loro attività, con finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi.

L'elenco **è considerato un'opportunità per produttori e utilizzatori del sottoprodotto** che intendano avvalersi delle modalità previste dal D.M. "con cui provare" la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma.

ecocamere

Cosa e Perché sono importanti



La **Direttiva 2018/851/UE** detta le fondamenta per:

- **una gestione sostenibile dei materiali**
- **un utilizzo accorto, efficace, e razionale delle risorse**

All'Art. 1 recita:

«La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana evitando o **riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza**, che costituiscono **elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare** e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione.»

Con il **D.lgs. 205/10** furono introdotti nuovi concetti, come:

- **Responsabilità Estesa del Produttore**
- **Sottoprodotto**
- **Preparazione per il riutilizzo**

Il **D.lgs. 116/2020** ha modificato profondamente la normativa ambientale, modifiche che toccano molti dei suoi **punti fondamentali/strategici/organizzativi**

ecocamere



Alcune ESPERIENZE



La Regione Emilia Romagna:

- 1) ha attivato il "Coordinamento permanente sottoprodotti" ed ha istituito l'"Elenco regionale dei sottoprodotti", al quale potranno volontariamente iscriversi tutte le imprese regionali che rispettino i requisiti di legge in materia.
- 2) Preparato una serie di Schede relative a sottoprodotti nativi da 'Processi produttivi determinati...'

Legge Regione Lombardia

Ha realizzato le Linee guida per la gestione delle scorie nere di acciaieria a forno elettrico del 13/09/2021

Con l'obiettivo di:

Fornire ai soggetti coinvolti un **quadro di riferimento tecnico/normativo** per la gestione circolare di residui delle attività siderurgiche/metallurgiche presenti sul territorio della regione.

In particolare sulla **scoria nera da forno elettrico (EAF-C) dalla produzione di acciaio al carbonio.**

ecocamere

CONTATTI:
formazione@ecocerved.it
info@ecocamere.it

 **ecocerved**

UNIONCAMERE

 PIEMONTE

ecocamere